

COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizione dei servizi

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi

Art. 4 Cumulo dei titoli

TITOLO III -ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 6 - Idoneità morale

Art. 7 - Idoneità professionale

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 8 - Funzioni della Commissione

Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale - Composizione e nomina

Art. 10 - Funzionamento

TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 -Contingenti

Art. 12 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Art. 13 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

Art. 14 - Titoli valutabili o di preferenza

Art. 15 - Validità delle graduatorie

Art. 16 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 17 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 18 - Inizio del servizio

TITOLO VI – TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 20 - Trasferibilità per morte del titolare

Art. 21 - Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 22 - Obblighi dei conducenti
- Art. 23 - Obblighi specifici per i conducenti di taxi
- Art. 24 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente
- Art. 25 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
- Art. 26 - Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
- Art. 27 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi
- Art. 28 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente
- Art. 29 - Pubblicità sulle autovetture

TITOLO VIII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 30 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
- Art. 31 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 32- Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
- Art. 33 - Tassametro per il servizio taxi
all'Ufficio Comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
- Art. 34 - Controlli sui veicoli
- Art. 35 - Avaria dell'autovettura
- Art. 36 - Radiotelefono

TITOLO IX - MODALITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 37 - Posteggi di stazionamento taxi
- Art. 38 - Turni e orari del servizio taxi
- Art. 39 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
- Art. 40 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 41 - Tariffe
- Art. 42 - Ferie, assenze, aspettativa
- Art. 43 - Servizi con caratteristiche particolari

TITOLO X - SANZIONI

- Art. 44 - Sanzioni
- Art. 45 – Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione
- Art. 46 - Decadenza della licenza o autorizzazione
- Art. 47 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI RECLAMI - QUALITÀ' DEL SERVIZIO

- Art. 48 – Reclami

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Norma finale

Art. 50 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 51 - Norma transitoria

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge 15/01/92 n. 21 e alla L.R. 25/7/94 n 40 cos3 come modificata dalla L.R. 41/97 Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra:

a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 4 della L.R. n. 40/94 e all'art. 86 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 Nuovo codice della strada e successive e successive modificazioni ed integrazioni;

b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui alla L.R. n. 40/94 e all'art. 85 lett. b) del D.Lgs. n° 285/92.

Art. 2 - Definizione dei servizi

1. Il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e sono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.

3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto si rivolge ad una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

4. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a

viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori del territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi

L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

Art. 4 Cumulo dei titoli

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente, sono disciplinati dalla Legge 15/01/1992 N.21.

A partire dall'approvazione del presente regolamento non è inoltre permesso il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio anche se rilasciate da comuni diversi.

TITOLO III -ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per partecipare al concorso per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno stato in condizioni di reciprocità;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui al successivo art. 6;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui al successivo art. 7;
- d) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune (nel caso del servizio taxi);
- e) non avere trasferito la precedente licenza o l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti.

2. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 art. 7 comma 1, i titolari di licenza o di autorizzazione possono:

- a) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Savona;
- b) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- c) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- d) disporre di noleggio con conducente con autovettura.

3. Nei casi di cui al comma 2, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

4. Il concorrente vincitore, in esito al concorso che verrà espletato a norma delle disposizioni di cui al Titolo V del presente regolamento, dovrà produrre, entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso, la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Savona;
- b) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- c) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

5. L'autorizzazione all'esercizio verrà rilasciata successivamente all'approvazione della graduatoria e nelle more della produzione da parte del vincitore della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

6. La mancata dimostrazione da parte del concorrente, nel termine di cui al sopracitato bando di concorso, in ordine ai requisiti di cui al comma 2) del presente articolo comporta la revoca del provvedimento di autorizzazione e il conseguente scorrimento della graduatoria al successivo candidato idoneo.

Art. 6 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3

e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, il requisito deve essere posseduto:

a) da tutti i soci, in caso di società di persone;

b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dal direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 7 - Idoneità professionale

Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 7 della L.R. n. 40/94, alle sezioni conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Savona e conservato all'interno dell'autovettura.

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 8 - Funzioni della Commissione

1. Ai sensi dell'art.4 comma 4 della Legge n. 21/92 e dalla L.R. 40/94 art. 2 punto g) è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine:

a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;

b) determinazione dei contingenti;

- c) individuazione delle località di stazionamento;
- d) definizione di turni e orari del servizio taxi;
- e) sospensioni, revoche e decadenze di licenze e autorizzazioni;
- f) determinazione biennale delle tariffe.

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.

Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale - Composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva è costituita da 5 membri, nominati entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento dalla Giunta Comunale ed è così composta:

Presidente

- Dirigente o un suo delegato;

Componenti

- Il Comandante di P.M.;
- un rappresentante della Provincia di Savona-;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale del settore taxi e noleggio con conducente;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di adeguata qualifica.

Art. 10 – Funzionamento

1. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 3 dei suoi componenti.

2. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.

3. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

TITOLO V - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 –Contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di due.
2. Le licenze per l'esercizio di taxi sono determinate nel numero di nove

Art. 12 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio taxi e noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
- 2 Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista e/o il noleggiatore.

Art. 13 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto dal Dirigente competente, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o è stato aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.
I contenuti obbligatori per il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero licenze e/o autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elenco oggetto dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione dei termini di presentazione delle domande;
 - e) indicazione dei termini di chiusura della valutazione delle domande;

f) schema di domanda;

Art. 14 - Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;

b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;

c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;

d) i titoli di studio;

e) i carichi di famiglia;

f) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi

2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente con autovettura per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente autovettura.

Art. 15 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di cinque anni dalla data di approvazione.

2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei cinque anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art.16 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- Il responsabile del settore, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

- Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al DPR 26.4.1992 n.300 e al DPR n.407 del 9.5.1994.

Art. 17 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. L'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
4. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento.
5. Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare della licenza o della autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti – sezioni autovetture – presso la C.C.I.A.A. di Savona.

Art. 18 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO VI – TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o dell'unica autorizzazione, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 20 - Trasferibilità per morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente Ufficio Comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti a designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 7 della L.R. n. 40/94, presso la C.C.I.A.A. di Savona, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, o che non abbiano ancor raggiunto il ventiduesimo anno di età di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso- Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi comunque sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente Ufficio Comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt.5 e 6.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare

Art. 21 - Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.

3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;

- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell' autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia Municipale;
- m) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se Titolare;
- o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- p) trasportare anche persone ammalate;
- q) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

Art. 23 - Obblighi specifici per i conducenti di taxi

Oltre agli obblighi di cui all'art. 22 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate, rispettando la regolare turnazione;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

Art. 24 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

Oltre agli obblighi di cui all'art. 22, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente Ufficio Comunale;
- b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio Comunale competente l'eventuale variazione dell' indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio Comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 25 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;

b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50 dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;

c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 22 lettera m) del presente regolamento.

2. In particolare il taxista ha diritto di:

a) rifiutare la corse al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;

b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.

3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'Ufficio Comunale competente.

Art. 26 - Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:

a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;

c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;

d) fumare e mangiare durante la corsa;

e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;

f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;

g) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;

Art. 27 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

Oltre ai divieti di cui all'ari 26 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:

a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;

b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;

c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";

- d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
- f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- g) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare il servizio all'interno del territorio stesso.

Art. 28 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con Conducente

Oltre ai divieti di cui all'art. 26 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati

Art. 29 - Pubblicità sulle autovetture

1. Nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente del Servizio.

TITOLO VIII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 30 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente.

Art. 31 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 30, le autovetture adibite al servizio taxi devono:

- a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;

- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 34 del presente Regolamento;
- e) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
- f) essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.92;
- g) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
- h) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafanghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;

Art. 32- Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 30, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
- e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
- f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 33 - Tassametro per il servizio taxi

1. Il tipo di tassametro, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; **a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.**

4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:

a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;

b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio Comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

Art. 34 - Controlli sui veicoli

1. La Polizia Municipale deve periodicamente verificare la rispondenza della vettura ai requisiti di legge e a quelli previsti dal presente regolamento.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'Ufficio Comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Settore provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati

4. La Polizia Municipale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 35 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 36 – Radiotelefono

1. Il servizio di taxi e noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.

2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il tassista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.

3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi da effettuarsi entro le dodici ore precedenti.

4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.

5. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO IX - MODALITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 37 - Posteggi di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località indicate dalla Giunta Comunale, sentito il comando di P.M.: spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6,7 e 37 del D.Lgs. n. 285/92.

2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dei luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Art. 38 - Turni e orari del servizio taxi

1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Spetta al locale Comando di Polizia Municipale il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio da loro stabiliti e comunicati all'Ufficio di Polizia Municipale secondo i criteri prefissati nell'ordinanza del Sindaco. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.

3. Il tassista deve altresì conservare le schede mensili riportanti i turni, al fine di eventuali controlli da parte dell'autorità competente.

4. Il contrassegno distintivo del turno dovrà essere posto sul lunotto posteriore del mezzo in alto a destra.

5. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere stabiliti turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.

6. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc.) possono definire diverse modalità dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:

a) prolungamento dell'orario;

b) soppressione del turno di riposo;

c) entrambe le disposizioni.

La scelta fra le diverse modalità di cui al precedente comma 6 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i tassisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'Ufficio Comunale competente spetterà al Sindaco la scelta del tipo di emergenza da attivare.

Art. 39 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. In deroga a quanto sopradetto e in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla L.R. 40/94, lo stazionamento su suolo pubblico può essere consentito dalla Giunta Comunale consentito solo all'esterno delle stazioni ferroviarie siti nell'ambito del Comunale, nelle aree appositamente individuate, diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da essere chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

Art. 40 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

Art. 41 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune previo parere della Commissione Consultiva e in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica biennale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione dell'indice ISTAT, con delibera della Giunta Comunale. Possono essere previsti supplementi tariffari Per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.

3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese inglese e tedesca.

Art. 42 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'Ufficio Comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio all'Ufficio Comunale competente.

3. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 43 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti ed i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro.

2. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

TITOLO X - SANZIONI

Art. 44 – Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della normativa in vigore e più specificamente con una sanzione da 25 a 500 euro.

Chiunque eserciti l'attività di taxi o di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 comma 1 della legge 21/92 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma tra 260 e 2500 euro ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 402/94.

Art. 45 - Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
 - g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- non applica le tariffe in vigore;
- h) esercita, se tassista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi; contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi.

5. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

6. E' facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti dal presente Regolamento.

7. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'Ufficio Comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 46 - Decadenza della licenza o autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. Il Responsabile del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8 , dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
- c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
- e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dai suddetti articoli.

3. La decadenza viene comunicata alla Motorizzazione competente e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 47 . Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI RECLAMI - QUALITÀ' DEL SERVIZIO

Art. 48 – Reclami

1. I clienti possono segnalare al Comune eventuali reclami circa il servizio prestato, secondo le modalità organizzative che saranno predisposte al competente Responsabile del Servizio.

2. Il reclamo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio competente.

3. Il Responsabile del Settore entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o autorizzazione interessato, provvede, se del caso, applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

4. Il presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 – Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 50 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. dalla data in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento.
2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

Art. 51 – Norma transitoria

Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.